

Allegato A)

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
CON FINALITA' DI STUDIO IN AMBITO ONCOLOGICO**

TRA

L'Azienda USL Toscana Centro (di seguito Azienda USLTC), con sede in
Firenze - Piazza S. Maria Nuova, 1 (C.F. e P. IVA 06593810481), nella persona della
Dr.ssa Maria Antonietta Ciardetti, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore
della SOC Approvvigionamento prestazioni, domiciliata per la carica presso la sede
della struttura in via di San Salvi 12 in Firenze, delegato alla firma del presente atto
dal Direttore Generale, in base alla Delibera n. _____ del

/ / ;

E

il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche dell'Università
degli Studi di Firenze (di seguito "Università") P.I 01279680480, con sede in Firenze
(FI), Viale Morgagni n. 50, rappresentato dal Direttore, Prof. Andrea Galli,
domiciliato per la carica presso il Dipartimento medesimo;
congiuntamente indicate come "Parti" ;

PREMESSO

- che l'art. 15 della Legge del 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni
Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima
legge;

- i soggetti firmatari del presente atto sono organismi di diritto pubblico cui la Legge
ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, il cui

esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della ricerca da svolgere, oggetto del presente accordo;

- l'Università degli Studi di Firenze ha tra le sue missioni principali la ricerca scientifica;

- che l'AUSLTC è una degli organismi all'avanguardia nella tutela della salute con un'offerta assistenziale di eccellenza, focalizzata sulla personalizzazione delle cure e sulla medicina basata sulle evidenze;

- presso l'AUSLTC opera la SOC Oncologia Medica del P.O. di Prato con annessa la SOS Ricerca Traslazionale ed il gruppo di bioinformatica che lavorano in maniera congiunta e coordinata per portare avanti le attività di ricerca pre-clinica, traslazionale e clinica, attive presso la SOC medesima, con particolare attenzione alla sperimentazione di strategie terapeutiche innovative e lo sviluppo di nuove metodologie per migliorare la personalizzazione delle cure oncologiche;

- sono in corso numerosi progetti di ricerca scientifica in ambito nazionale ed internazionale che prevedono la stretta collaborazione, in una sinergia di sistema, tra la SOC Oncologia Medica, la SOS Ricerca Traslazionale ed il gruppo di bioinformatica;

- il gruppo di bioinformatica della SOC Oncologia Medica del P.O. di Prato svolge attività di ricerca orientata all'analisi ed all'interpretazione di dati omics tumorali, sia molecolari (genomica, trascrittomica ed epigenetica), che provenienti da imaging clinico (radiomica) e allo sviluppo di specifici modelli statistici che descrivono l'associazione di tali dati con informazioni di rilevanza clinica e diagnostica;

- la SOS di Ricerca Traslazionale, annessa alla SOC Oncologia Medica, conduce progetti di ricerca in collaborazione con il gruppo di bioinformatica che si incentra sullo studio di strategie per la medicina di precisione nel campo delle neoplasie

	solide, attraverso analisi di modelli pre-clinici in vitro, nonché di campioni clinici	
	provenienti da studi dedicati;	
	- il Dott. Matteo Benelli dipendente della AUSLTC e coordinatore del gruppo di	
	bioinformatica fino al 28/02/2024 è stato chiamato a partire dal 1/3/2024 nel ruolo	
	di professore associato dell'Università degli Studi di Firenze a valere sui fondi del	
	progetto "Dipartimenti di Eccellenza 2023-27";	
	- come da intese intercorse tra le parti, è interesse comune attivare una	
	collaborazione, tenuto conto ognuno delle attività, competenze, professionalità	
	nonché delle finalità specifiche, che ne regola modalità e reciproci impegni,	
	finalizzata a promuovere attività di ricerca scientifica e tecnologica con finalità di	
	studio in ambito oncologico;	
	- che per la realizzazione di quanto sopra è pertanto necessario regolamentare, con	
	apposito atto convenzionale modalità procedurali, termini e condizioni della	
	collaborazione tra le parti, per disciplinare i sorgenti rapporti giuridici, gestionali,	
	organizzativi connessi;	
	TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	Art. 1 – Premessa	
	La premessa è parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
	Art. 2 – Oggetto dell'Accordo di collaborazione	
	Costituiscono oggetto specifico del presente accordo di collaborazione, attività di	
	ricerca scientifica e tecnologica con finalità di studio e di ricerca in ambito	
	oncologico. In particolare, il rapporto tra le parti prevede una collaborazione	
	congiunta e sinergica, come meglio regolamentato all'art. 4, per le seguenti macro	
	aree di attività, indicate a titolo esemplificativo ma non esaustivo:	
	a) conduzione congiunta di progetti di ricerca scientifica in ambito oncologico	
	3	

pre-clinica, traslazionale e bioinformatica anche mediante formalizzazione di

progetti congiunti per partecipare a bandi di ricerca nazionali ed

internazionali;

b) conclusione di progetti di ricerca scientifica già in corso di attuazione;

c) interscambi formativi e programmazione congiunta di percorsi formativi ad

hoc a titolo non oneroso.

La collaborazione tra le parti, per finalità di studio e di ricerca scientifica in ambito

oncologico, riguarderà nello specifico lo svolgimento di:

-attività di analisi bioinformatiche di dati molecolari e radiomica;

-attività di analisi di campioni tumorali e modelli preclinici tramite approcci di
biologia molecolare tradizionali e metodologie omiche (ad esempio genomiche,
trascrittomiche, epigenetiche) utilizzando tecnologie di ultima generazione per
identificare elementi con rilevanza diagnostica, prognostica, predittiva e nuovi target
terapeutici;

Art. 3 – Sedi e locali

La collaborazione prevede che l'attività concordata e programmata possa essere

svolta sia presso le strutture dell'Azienda USLTC, nello specifico presso la SOC

Oncologia Medica, la SOS Ricerca Traslazionale nonché il gruppo di Bioinformatica

presso il P.O. di Prato, che presso le Strutture del Dipartimento di Scienze

Biomediche Sperimentali e Cliniche dell'Università degli Studi di Firenze. La parte

ospitante, in particolare in caso di accesso a strutture di laboratorio, si farà carico di

fornire e garantire al personale della controparte che avrà accesso ai suddetti locali, i

necessari dispositivi di sicurezza in conformità alla normativa vigente ed i protocolli

operativi in uso di riferimento.

Entrambe le parti garantiranno, ciascuno in base alla propria competenza tenuto

della sede di svolgimento della collaborazione da concordarsi, l'idoneità dei locali di svolgimento delle attività nonché delle relative attrezzature, qualora necessarie, in conformità alla normativa sull'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.).

Art. 4 – Modalità di svolgimento della collaborazione

La collaborazione tra le parti prevede analisi, ricerca e studio in ambito oncologico per le seguenti macro aree di attività:

- a) *conduzione congiunta di progetti di ricerca scientifica in ambito oncologico pre-clinica, traslazionale e bioinformatica anche mediante formalizzazione di progetti congiunti per partecipare a bandi di ricerca nazionali ed internazionali.*

Tale attività sarà definita tramite specifica programmazione ed individuazione congiunta dei possibili ambiti di ricerca e progetti scientifici da attuarsi e attraverso la definizione di percorsi procedurali ed organizzativi di individuazione delle reciproche competenze, professionalità per la gestione dell'intero processo di formalizzazione di progetti di studio e di ricerca scientifica in ambito oncologico sia nazionali che internazionali. Le parti potranno eventualmente concordarsi sulla definizione di specifici protocolli operativi per definire fasi organizzative e procedurali del processo;

- b) *conclusione di progetti di ricerca scientifica già in corso di attuazione;*

Le parti concordano, nell'ambito di questa specifica macro area di attività di:

- portare a compimento il progetto GR-2019-12371132 finanziato all'interno del Bando di Ricerca Finalizzata 2019 dal Ministero della Salute ("RF2019"), di cui il Prof. Matteo Benelli è collaboratore e responsabile di U.O.3 del progetto;
- proseguire con lo studio "Integrative analysis of multi-omics molecular and

imaging data to improve diagnosis and treatment of cancer” finanziato da AIRC, il cui promotore è l’Azienda USLTC ed il cui Centro coordinatore, finanziato dal progetto AIRC, è la SOC Oncologia Medica del P.O. di Prato e ora il Dipartimento dell’Università medesimo a seguito di accoglimento di richiesta di trasferimento del progetto presso il Dipartimento medesimo come da comunicazione AIRC del 21/12/2023, e di cui il Prof. Matteo Benelli è Principal Investigator dello studio.

Le parti concordano che per la gestione finalizzata alla conclusione dei progetti attualmente approvati ed in corso di validità, tra i quali quelli sopra indicati a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ed in particolare per il progetto AIRC, il personale universitario appartenente al gruppo di ricerca che sarà costituito, abbia accesso ai laboratori della SOS ricerca Traslationale e della SOC oncologia Medica presso il P.O. di Prato, per attività di analisi dei campioni biologici raccolti nello studio, in conformità alle disposizioni normative in tema di privacy e sicurezza sul trattamento dati personali. Il gruppo di ricerca di UNIFI potrà disporre delle risorse computazionali dell’infrastruttura informatica (*bioinfolab*) del gruppo di bioinformatica della SOC Oncologia Medica del P.O. di Prato (di seguito infrastruttura bioinformatica) e dei dati in essa archiviati, in conformità alle disposizioni normative in tema di sicurezza sul trattamento dei dati personali.

Gli accessi del personale del Dipartimento dell’Università presso i locali individuati dell’AUSLTC saranno preventivamente concordati tra i referenti del presente accordo convenzionale e i professionisti che avranno accesso presso le strutture dell’AUSLTC come indicato al precedente art. 2, dovranno esibire apposito cartellino di riconoscimento ben visibile con il logo dell’Università, nome, cognome e qualifica. Il referente individuato dell’AUSLTC della SOC Oncologia Medica

provvederà a gestire e ad informare gli uffici competenti circa gli accessi presso la propria sede aziendale del personale proveniente dall'Università e sarà responsabile di provvedere alle necessarie comunicazioni ai competenti uffici tecnici aziendali per l'abilitazione all'accesso all'infrastruttura bioinformatica dell'AUSLTC da parte del personale universitario. Per il progetto RF2019 la attività non comporterà alcun compenso per il Prof. Matteo Benelli e non potranno essere esposte ore di impegno nel rendiconto del progetto RF2019 a partire dal 01/03/2024;

c) interscambi formativi e programmazione congiunta di percorsi formativi ad hoc a titolo non oneroso.

Le parti concordano di promuovere interscambi formativi nell'ambito della collaborazione, tramite anche la programmazione e l'attivazione di stage formativi per il personale in formazione per l'esecuzione di attività di ricerca e l'implementazione di studi collaborativi di particolare interesse e rilevanza scientifica, a titolo non oneroso. Le parti concordano di promuovere anche la programmazione di eventi scientifici (seminari, corsi, convegni) in collaborazione, a titolo non oneroso. Le parti concordano che gli eventuali aspetti organizzativi e le modalità di svolgimento circa le attività connesse a questa macro area (ambito formativo) potranno essere oggetto di protocolli, anche integrativi del presente atto.

Le parti concordano che il personale reciprocamente individuato ed impiegato nelle attività oggetto di collaborazione avrà accesso ai dati, agli studi e ai progetti in collaborazione tra la SOC Oncologia Medica e la SOS Traslationale di Prato ed il gruppo di ricerca del Dipartimento dell'Università, ivi incluso il coordinatore, nonché l'accesso e l'utilizzo dell'infrastruttura bioinformatica, in conformità ed in ottemperanza alle norme vigenti in materia di tutela e sicurezza dei dati personali.

Art. 5 - Personale

Ciascuna delle parti si impegna a comunicare preventivamente all'altra, tramite i rispettivi referenti individuati del presente accordo convenzionale, i nominativi del personale che sarà impegnato nello svolgimento delle attività oggetto di collaborazione e che avrà accesso ai locali individuati di UNIFI e/o dell'AUSLTC come regolamentato all'art. 2. Il personale dovrà essere munito di apposito cartellino di riconoscimento ben visibile con nome, cognome e qualifica.

Il personale AUSLTC impegnato nello svolgimento delle attività oggetto di collaborazione, nell'ambito dell'attività istituzionale ordinaria, afferente alla SOC Oncologia Medica e alla SOC Ricerca Traslazionale presso il P.O. di Prato, potrà, a titolo di eccezione e per inderogabili esigenze di servizio connesse all'attività oggetto di collaborazione, recarsi presso UNIFI o altra eventuale sede necessaria per le attività di ricerca scientifica. Il suddetto personale sarà responsabile della dovuta e corretta comunicazione delle relative entrate ed uscite dalla sede ordinaria, se in orario di servizio, secondo le procedure aziendali in uso per gli spostamenti in altra sede nell'esercizio delle attività istituzionali previste.

Eventuali spese accessorie (mensa, missioni, trasferte) avvenute nel tempo lavoro svolto saranno a carico delle parti ciascuna per i propri dipendenti o collaboratori, se dovute e saranno regolamentate secondo il regime della missione, previa autorizzazione aziendale. Le parti non saranno ritenute responsabili per l'eventuale utilizzo del mezzo proprio dei propri professionisti nel tempo di trasferimento tra le sedi.

Il personale di una delle due parti, che si rechi presso la sede dell'altra parte per esecuzione delle attività oggetto di collaborazione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza, di tutela del trattamento dati personali, di

riservatezza e privacy, di protezione sanitaria in vigore presso la parte contraente ospitante. L'attività del personale che fruisca o meno di borse di studio o di eventuali rimborsi spese se e quanto previste, a carico dell'Ente di appartenenza, non costituisce alcun titolo o presupposto per futuri rapporti di lavoro e/o consulenza con alcuna delle parti ospitanti.

La collaborazione prevede la costituzione di un Gruppo di lavoro congiunto, coordinato dai referenti del presente accordo, e comprende esperti di alto livello, ricercatori e tecnici facenti parte dell'Università degli Studi di Firenze e personale dell'Azienda USLTC afferente alla SOC Oncologia Medica e alla SOS Ricerca Traslationale, per le tematiche di specifica competenza. Su indicazione condivisa dei referenti del presente accordo, il gruppo di lavoro potrà essere integrato con specifiche professionalità interne al Dipartimento o all'Azienda USLTC nel caso in cui questo sia reso necessario per lo sviluppo delle attività.

L'eventuale coinvolgimento di soggetti terzi rispetto ai soggetti firmatari dovrà essere preventivamente comunicato a mezzo PEC ed accettato formalmente da entrambe le parti. Le modalità di coinvolgimento e le specifiche circa la regolamentazione dei reciproci impegni, responsabilità ed attività connessi al coinvolgimento di soggetti terzi, saranno regolamentate in appositi specifici atti.

Art. 6 – Riconoscimenti economici

Le attività previste nel presente accordo saranno svolte senza corrispettivi economici a carico della controparte e saranno pertanto svolte, dai rispettivi professionisti e personale reciprocamente individuato da ciascuna delle parti, a titolo gratuito. Ne consegue che non sono previsti oneri a carico dell'AUSLTC e dell'Università, ad eccezione di eventuali rimborsi spese a titolo eccezionale, secondo il regime della missione e previa specifica autorizzazione.

Art. 7 – Coperture assicurative e responsabilità

Nell'esecuzione dell'attività le parti si impegnano a tenere indenne e ad esonerare la controparte da eventuali responsabilità relativamente a danni provocati a terzi e riconducibili alla condotta del proprio personale e a mallevare l'altra parte da responsabilità circa guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature o comunque dei locali e sue pertinenze, per cause non imputabili alla stessa, per l'utilizzo della struttura bioinformatica e degli strumenti laboratoristici. L'Azienda USLTC è sollevata da ogni responsabilità per gli eventuali danni che dovessero derivare al personale del Dipartimento impiegato nell'attività di ricerca oggetto di collaborazione. L'Università è sollevata da ogni responsabilità per gli eventuali danni che dovessero derivare al personale dell'Azienda USLTC impiegato nell'attività di ricerca oggetto di collaborazione. Le parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto di collaborazione, salvo rivalsa nei confronti del personale che ha eseguito l'attività medesima in caso di dolo o colpa grave, in osservanza della Legge n. 24/2017 e di ogni altra norma applicabile.

Nel caso in cui il personale di una parte nell'esercizio dell'attività oggetto della presente convenzione presso i locali dell'altra parte subisse un infortunio coperto dall'INAIL, quest'ultima è tenuta a darne tempestiva comunicazione alla controparte che provvederà alla relativa denuncia nelle forme e nei termini di Legge.

Art. 8 – Sicurezza lavoratori

L'AUSLTC e UNIFI assicurano la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei soggetti ad essi equiparati, rispettando il D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii. ed il D.Lgs. n° 101/2020 per gli adempimenti in materia di radioprotezione.

Le parti si danno reciprocamente informazione dei rischi presenti e delle misure di

prevenzione e protezione da adottare nelle strutture di svolgimento dell'attività, in particolare, per quanto riguarda l'AUSLTC attraverso il "Documento di informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro nell'Azienda e di prevenzione incidenti, per imprese e soggetti esterni" disponibile in formato elettronico nel sito web <http://www.estar.toscana.it/> seguendo il percorso on-line: *Home, Aziende Sanitarie, Portale delle Aziende Sanitarie, Tecnico Amministrativo, Informative di Sicurezza*, o attraverso la funzione ricerca di "Informative di Sicurezza Aziende Sanitarie". Le parti sono tenute a coordinarsi e cooperare mediante i vari Referenti dell'Accordo, al fine di prevenire eventuali interferenze, incidenti ed infortuni sul lavoro durante l'esecuzione delle attività. Nel caso in cui il personale di una parte acceda ai locali dell'altra in veste di ricercatore ospite o comunque come prestatore d'opera puramente intellettuale, l'Ente ospitante si farà carico tramite il coinvolgimento degli uffici competenti, di informare il personale ospitato in merito alle misure e regole di sicurezza ivi adottate (piano di emergenza, procedure di evacuazione etc) e all'uso delle strumentazioni che avrà accesso autorizzato.

Art. 9 – Anticorruzione e trasparenza

Le parti si impegnano a rispettare, nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, le specifiche norme di riferimento in materia di anticorruzione e a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui alla normativa vigente. Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a ciascuna delle parti di risolvere anticipatamente il presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cc., senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante

lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari – dimostrati anche in base a notizie riportate dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione – comprovanti l’inadempimento in questione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Le Parti si impegnano al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione e trasparenza, anche per quanto riguarda il divieto *pantouflage* (L. n. 190/2012 e successivi decreti attuativi, in particolare DPR n. 62/2013 e D.Lgs n. 33/2013).

Art. 10 – Trattamento dei dati

Ai fini del presente contratto le Parti si qualificano come co-titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (RGPD). Durata, natura e finalità del trattamento, categorie di dati personali e di interessati, obblighi e diritti reciproci del trattamento sono disciplinati dall'atto redatto e sottoscritto, prima dell'inizio delle attività ex art. 26 paragrafo 1 del suddetto Regolamento, allegato al presente accordo (**Allegato 1**), costituendone parte integrante e sostanziale. Le Parti sono tenute a osservare le disposizioni del citato Regolamento e quelle del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

Le parti si danno reciprocamente atto che lo scambio di dati oggetto della presente convenzione risponde ai principi di liceità e si impegnano, inoltre, a fare sì che l'accesso ai dati personali sia consentito solo a soggetti appositamente nominati nella misura in cui sia necessario per l'esecuzione del presente accordo.

Le Parti qualora si rendesse necessario disciplinare in maniera diversa dalla contitolarità i rapporti per la protezione dei dati, s'impegnano a provvedere con separato atto.

Art. 11 – Proprietà intellettuale

Per la regolamentazione della proprietà intellettuale del progetto AIRC si rinvia interamente alle linee guida AIRC.

Per l'esecuzione delle altre attività istituzionali di collaborazione previste dal presente atto, ciascuna delle Parti metterà a disposizione dell'altra le proprie conoscenze, competenze ed informazioni e resterà unica titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

- al proprio "background", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente accordo;

- al proprio "side-ground", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e/o conseguite durante lo svolgimento della presente attività, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa.

Le condizioni e modalità di utilizzo delle conoscenze scoperte, risultati, metodi d'uso, prodotti, ottenuti nel corso della collaborazione tra le Parti verranno regolamentate all'interno dei singoli accordi di collaborazione che le Parti concluderanno per l'esecuzione di specifici progetti di collaborazione nell'ambito del presente Accordo di Collaborazione Scientifica.

Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all'altra Parte risultati suscettibili di tutela industriale e/o intellettuale, al fine di consentire ogni valutazione del caso finalizzata all'eventuale attivazione delle procedure conseguenti, per

esempio brevettazione.

Alle parti è fatto espresso divieto di utilizzare direttamente, vendere, cedere, concedere, permettere l'uso o trasferire, a qualsiasi titolo, il diritto d'uso a terzi dei risultati dell'attività di ricerca oggetto dell'accordo, senza autorizzazione di entrambe le parti.

Art. 12 – Pubblicazioni

Per la regolamentazione delle politiche di pubblicazione del progetto AIRC si rinvia interamente alle linee guida AIRC.

Ciascuna parte si riserva il diritto di pubblicare, in maniera totale o parziale, i risultati scientifici e/o tecnici raggiunti nell'ambito degli studi e delle ricerche svolti in collaborazione con l'altra parte ed oggetto del presente accordo, previa sottomissione all'altra parte della bozza della pubblicazione almeno 30 (trenta) giorni prima della data di invio a terzi, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo, riviste scientifiche, seminari, conferenze, fermi restando i diritti delle Parti previsti dall'art. 6, e in ogni caso rispettando eventuali specifiche condizioni poste dalle agenzie di finanziamento.

Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della bozza di pubblicazione, la parte ricevente dovrà comunicare all'altra parte quali sono le eventuali informazioni riservate e/o strategiche che devono essere eliminate, oppure concedere l'autorizzazione alla pubblicazione. Nel caso di silenzio da parte della parte ricevente protrattosi oltre il termine di 30 (trenta) giorni, il consenso alla pubblicazione si intenderà acquisito. In ogni caso, la dilazione della pubblicazione eventualmente richiesta dalla parte ricevente non potrà superare i 6 (sei) mesi di calendario.

Nelle eventuali divulgazioni ciascuna parte si impegna a dichiarare che i risultati scientifici e/o tecnici raggiunti nell'ambito degli studi e delle ricerche sono stati

realizzati in collaborazione con l'altra in virtù del presente accordo.

È escluso l'utilizzo diretto o indiretto del nome o del logo di UNIFI o di AUSLTC per scopi pubblicitari e/o commerciali.

Art. 13 - Confidenzialità

L'esecuzione dei progetti di ricerca in collaborazione implica che ciascuna delle Parti fornisca all'altra informazioni scritte di carattere confidenziale e riservato relative, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute ("informazioni"). A tal riguardo, le Parti riconoscono che le informazioni sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e si impegna per sé e per il proprio personale:

- a far uso delle Informazioni esclusivamente per l'esecuzione dei progetti di ricerca svolti in collaborazione;
- a non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni, salvo esplicita autorizzazione della Parte che ne detiene la proprietà;
- a restituire immediatamente le Informazioni all'altra Parte, su richiesta della medesima;
- a conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività svolte sulla base del presente protocollo d'intesa. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti;
- ad astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini della Ricerca e comunque necessariamente autorizzato dalla Parte

che ne detiene la proprietà.

L'impegno alla riservatezza di cui alle clausole che precedono, sarà vincolante per le Parti sia durante l'esecuzione che al termine del Protocollo senza alcun termine di tempo, fintantoché le informazioni diventeranno di dominio pubblico senza colpa delle Parti. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che tali Informazioni possano essere divulgate all'esterno senza la previa autorizzazione della Parte proprietaria delle stesse.

Le Parti sono responsabili del danno che potesse derivare dalla violazione alle disposizioni del presente articolo, a meno che provino che tale violazione si sia verificata nonostante l'uso della migliore diligenza in rapporto alle specifiche circostanze.

Non sono considerate informazioni riservate quelle che:

- siano pubbliche al momento della loro comunicazione alle Parti ovvero ai ricercatori o Io divengano successivamente, purché ciò non avvenga in conseguenza della violazione del presente accordo di collaborazione o di un obbligo di riservatezza sussistente in capo a terzi; - siano già in possesso delle Parti ovvero dei ricercatori, purché questi ne diano immediata comunicazione ed evidenza all'altra Parte;
- siano state legittimamente comunicate alle Parti ovvero ai ricercatori.

Art. 14 – Referenti

Sono individuati Referenti delle attività del presente accordo, per gli aspetti di programmazione, organizzazione e di gestione delle attività:

- per l'Azienda USL T.C: Dr.ssa Laura Biganzoli; Direttore SOC Oncologia Medica;
- per l'Università: il Prof. Matteo Benelli, P.I. del Progetto AIRC,

Responsabile dell'U.O. 3 nell'ambito del progetto "RF2019".

Ogni comunicazione ufficiale inerente il presente accordo avrà efficacia unicamente se effettuata a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

per l'Azienda USL T.C.: convenzionisoggettipubblici@postacert.toscana.it;

per Il Dipartimento/UNIFI: sbsc@pec.unifi.it

Art. 15 - Decorrenza, durata, rinnovo

15.1. Decorrenza e durata

Il presente accordo produce effetti a partire dalla data di apposizione dell'ultima firma in formato digitale e avrà durata pari a 4 anni. Le parti concordano che nelle more della formalizzazione del presente accordo, eventuali attività rese, oggetto di collaborazione, saranno regolamentate secondo i principi giuridici stabiliti nel presente atto. Ogni variazione al presente accordo è concordata tra le parti per iscritto e dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo di cui sopra.

15.2. Rinnovo

Alla scadenza dell'Accordo, lo stesso potrà essere rinnovato per ulteriori 4 anni tramite scambio di note formali tra le parti da inviare a mezzo PEC almeno 3 mesi prima della scadenza prevista.

Art. 16. Inadempienze, sospensione, recesso e risoluzione

16.1. Inadempienze

Eventuali inadempienze al presente atto potranno essere reciprocamente contestate per iscritto dalle Parti tramite PEC. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere in relazione o in ragione della presente convenzione, entro un termine massimo di 30 giorni dal sorgere della contestazione.

Nel caso in cui le Parti non dovessero raggiungere, in questo modo, un accordo entro il predetto termine, qualsiasi controversia sorta in ordine all'esecuzione di

questo accordo, sarà rimessa alla competenza del Tribunale di Firenze.

16.2. Sospensione

Nel caso si rendesse necessaria la sospensione o la cessazione per sopraggiunte cause di forza maggiore, le parti si impegnano a consultarsi per una equa e soddisfacente soluzione dei problemi conseguenti.

Le parti si riservano la facoltà di sospendere l'accordo per il mancato rispetto degli adempimenti previsti e sarà concesso alla parte inadempiente un termine di 30 giorni dalla contestazione scritta affinché si adegui alle condizioni regolamentate. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 30 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, la convenzione si intenderà automaticamente risolta.

16.3. Recesso

Le parti si riservano di recedere dal presente atto mediante comunicazione scritta da inviare e mezzo PEC all'altro contraente, con anticipo di almeno 60 giorni. Il presente atto potrà essere risolto qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità, per cause ad essa non imputabili, di proseguire le attività previste nel medesimo accordo. Il recesso non comporterà alcun diritto di ciascuna parte ad avanzare nei confronti dell'altra pretese risarcitorie.

16.4. Risoluzione

Le clausole previste dal presente contratto, sono da considerarsi essenziali, talché la violazione di anche una sola di esse, darà luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 17– Spese e clausole finali

Il presente atto, sottoscritto digitalmente sarà registrato in caso d'uso, a spese della parte che avrà interesse a farlo.

L'imposta di bollo è a carico al 50% delle parti. L'AUSLTC provvederà al pagamento virtuale giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze dell'Agenzia delle Entrate Prot. 104296 del 041/12/2015 per il 100% dell'intero importo e chiederà rimborso della quota spettante pari al 50% ad UNIFI.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente accordo, si rimanda al codice civile ed alle leggi vigenti in materia. Le parti convengono altresì che in caso di controversia non risolta in via stragiudiziale, sia competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE SPERIMENTALI E CLINICHE "MARIO SERIO" DELL'UNIFI

Il Direttore

Prof. Andrea Galli (firmato digitalmente)

Per l'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Il Direttore SOC Approvvigionamento prestazioni

Dr.ssa Maria Antonietta Ciardetti (firmato digitalmente)